

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2265/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2266/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	3
Regolamento (CE) n. 2267/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 2268/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 2269/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 329 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano	8
Regolamento (CE) n. 2270/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	10
Regolamento (CE) n. 2271/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	11
Regolamento (CE) n. 2272/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	15
Regolamento (CE) n. 2273/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	16
Regolamento (CE) n. 2274/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001	17

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2275/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001	18
Regolamento (CE) n. 2276/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	19
Regolamento (CE) n. 2277/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	22
Regolamento (CE) n. 2278/2001 della Commissione, del 22 novembre 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	24
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Commissione	
2001/811/CE:	
* Decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2001) 3684]	25
2001/812/CE:	
* Decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3687]	28
2001/813/CE:	
* Decisione n. 3/2000, del 16 gennaio 2001, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)	34
2001/814/CE:	
* Decisione n. 4/2001, del 21 maggio 2001, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)	42
2001/815/CE:	
* Decisione n. 5/2001, del 26 giugno 2001, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)	45
2001/816/CE:	
* Decisione n. 6/2001, del 17 luglio 2001, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per telecomunicazioni	47
2001/817/CE:	
* Decisione n. 7/2001, del 20 luglio 2001, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito degli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica e sulle imbarcazioni da diporto	49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2265/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	46,4
	204	53,1
	999	49,8
0707 00 05	052	92,8
	999	92,8
0709 90 70	052	107,6
	999	107,6
0805 20 10	052	60,8
	204	74,3
	999	67,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,9
	204	79,0
	464	170,9
	999	103,3
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	64,2
	524	12,5
	528	52,9
	600	56,4
	999	45,7
	052	29,6
	060	36,6
	096	10,2
	400	90,5
	404	79,8
720	127,3	
0808 20 50	999	62,3
	052	102,4
	400	125,7
	720	98,9
	999	109,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,913 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,45	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,65	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2211/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2211/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2211/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 16.11.2001, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,54 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3972
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	39,72
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	37,88
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	37,88
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3972

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001**

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 329 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare un'intera partita.

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

Articolo 3

considerando quanto segue:

1. La data limite per la prima presentazione delle offerte è il 5 dicembre 2001 e per l'ultima presentazione delle offerte è il 19 dicembre 2001.

(1) È necessario rimettere in vendita sul mercato comunitario un quantitativo di circa 329 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano. Questa vendita sarà realizzata conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale risi
Piazza Pio XI-1
I-20123 Milano
Tel. (39-02) 885 51 11
Fax (39-02) 86 13 72.

(2) In considerazione del deterioramento del prodotto, a seguito di calamità naturali, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita in funzione delle sue caratteristiche specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ⁽⁵⁾.

3. La merce è immagazzinata nei seguenti depositi:

— Corso Dante, 24 — Balzola (AL)
— Via Roma, 128 — Casalvolone (NO).

Articolo 4

Il prezzo minimo di vendita da rispettare è il seguente:

Partita n. 1	Prezzo 199 EUR/t	329,48 tonnellate

— Deposito Casalvolone: cella 14

— Deposito Balzola: celle 47, 86.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 329 tonnellate di risone da esso detenute.

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle diverse partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 885/2001 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 21 novembre 2001, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 gennaio 2002, per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischia di essere

superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 al 20 novembre 2001 e sospendere per queste zone fino al 16 gennaio 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 20 novembre 2001 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 99,12 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 27,53 % per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 gennaio 2002, sono sospesi per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 21 novembre 2001, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 23 novembre 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,144	2,144
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	1,899 — 1,899 1,424 — 1,424 — 1,899	1,899 — 1,899 1,424 — 1,424 — 1,899
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	1,899 — 1,899	1,899 — 1,899

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	17,600	17,600
	– a grani medi	17,600	17,600
	– a grani lunghi	17,600	17,600
1006 40 00	Rotture di riso	4,000	4,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso tutti i paesi terzi a esclusione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 al 22 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2273/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate del 16 al 22 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/2001 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 16 al 22 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al
regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 novembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2276/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	26,59	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	28,49
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	22,79	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	21,84
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	22,79	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	4,75
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	34,18	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	26,59	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	22,79	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	22,79	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	21,44	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	30,38
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	30,38
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	30,38
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	30,38
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	60,80
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	60,80
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	29,77
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	30,38	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	22,79
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	24,69	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	29,77
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	22,79
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	22,79
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	29,77
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	22,79
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	31,19
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	21,65
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	22,79

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2277/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	18,99
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2278/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2001**

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di

titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 20, 21 e il 22 novembre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 presentate il 20, 21 e il 22 novembre 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2001

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2001) 3684]

(I testi in lingua finnica, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2001/811/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 ⁽¹⁾, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (nel prosieguo «la direttiva»), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.
- (2) L'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità entro il termine stabilito nella direttiva.
- (3) L'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno definito programmi di azioni volti a eradicare organismi nocivi ai vegetali, introdotti nei loro territori. Tali programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento.

- (4) In deroga alla usuale prassi di presentazione dei programmi di eradicazione riguardanti azioni intraprese per uno o più anni, il Portogallo ha presentato, per motivi tecnici, il programma *Bursaphelenchus xylophilus* inerente ad azioni attuate nei primi 18 mesi del programma di eradicazione.
- (5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili. Ad esclusione dei programmi per i quali deve essere applicato un tasso degressivo, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione è fissata, in generale, al 50 %, tenendo presente che i programmi sono stati trattati in modo equo.
- (6) Alcuni programmi hanno ottenuto un'estensione di uno, due o tre anni del periodo in cui devono essere attuate le misure di eradicazione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, in quanto l'esame della situazione indica che l'obiettivo delle suddette misure di eradicazione dovrebbe essere conseguito entro tale periodo più esteso.
- (7) La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi, estesa su più di due anni e oggetto della presente decisione, è stata degressiva, in particolare per la media annua riguardo al 4°, 5° e 6° anno del programma *Ralstonia* e riguardo al 3°, 4° e 5° anno del programma TSWV-TYLCV in Portogallo.
- (8) Le spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia prese in considerazione ai fini della presente decisione, riguardano direttamente le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

- (9) Le informazioni tecniche fornite dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. Tali informazioni sono state inoltre esaminate dettagliatamente dal comitato fitosanitario permanente.
- (10) La partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude altre misure adottate o da adottare che siano necessarie ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in questione sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo totale della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è di 860 422 EUR.
2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di eradicazione e per ogni anno di attuazione di tali programmi sono indicati nell'allegato della presente decisione.
3. La partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri interessati risulta la seguente:
 - 71 375 EUR per quanto riguarda l'Austria,
 - 732 624 EUR per quanto riguarda il Portogallo,
 - 56 423 EUR per quanto riguarda la Finlandia.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state

fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla comparsa e all'eradicazione degli organismi nocivi in questione.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 dev'essere compresa in una domanda contenente:

- a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo in questione e informazioni particolari circa la data in cui è stata sospettata o confermata la presenza nonché la presunta origine della comparsa;
- b) la descrizione del programma di eradicazione, comprendente le misure adottate o progettate e la durata prevista e, se disponibile, un programma di sorveglianza; salvo casi debitamente giustificati, la durata non deve superare i due anni;
- c) le ispezioni, i test e le altre azioni attuate, al fine di determinare la natura e la portata della comparsa dell'organismo nocivo in questione;
- d) l'elenco delle aziende in cui sono stati distrutti vegetali e prodotti vegetali, specificando:
 - ubicazione e indirizzo dell'azienda,
 - quantitativo di vegetali e prodotti vegetali distrutti;
- e) l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie;
- f) una copia della notifica della comparsa di organismi nocivi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;
- g) una tabella riassuntiva delle ispezioni e delle analisi in cui siano indicati, inter alia, le rispettive date, il metodo e i costi unitari;
- h) la notifica ufficiale con cui viene richiesta la distruzione e la certificazione ufficiale in cui siano descritti i metodi di distruzione e/o disinfezione;
- i) una prova dei pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

La Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese e la Repubblica finlandese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Sezione I: Programmi che beneficiano di una partecipazione finanziaria della Comunità pari al 50 % della spesa ammissibile

Stato membro	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	Spesa ammissibile (in euro)	Importo massimo della partecipazione comunitaria (in euro) per programma
Austria	Erwinia amylovora	Melo, pero, altre Rosaceae	1999	142 750	71 375
Portogallo	Bursaphelenchus xylophilus	Alberi del genere Pinus	1999-2000	850 248	425 124
Finlandia	Liriomyza trifolii	Gerbera	1999	33 212	16 606
Finlandia	Tomato Spotted Wilt Virus	Gerbera, Amaryllis, Chrysanthemum	1999	79 634	39 817

Sezione II: Programmi con tassi degressivamente differenti della partecipazione finanziaria della Comunità

Stato membro	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	a	Spesa ammissibile (in euro)	Tasso	Importo massimo della partecipazione comunitaria (in euro) per anno/programma
Portogallo	Ralstonia solanacearum	Patata, pomodoro, pepe	1998	4	240 657	27	65 000
			1999	5	87 154	45	39 000
			2000	6	65 807	45	29 500
Portogallo	Virus della bronzatura del pomodoro Virus dell'accartocciamento foliare giallo del pomodoro	Pomodoro	1998	3	125 085	48	60 000
			1999	4	253 254	23	58 000
			2000	5	240 497	23	56 000
Importo totale della partecipazione comunitaria (in euro)							860 422

Legenda:

a: Anno di attuazione del programma di eradicazione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2001

che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità

[notificata con il numero C(2001) 3687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Per essere riconosciuti ed iscritti in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale, i posti d'ispezione frontaliere che manipolano prodotti devono rispettare le condizioni generali stabilite all'allegato II della direttiva 97/78/CE.
- (2) Alla luce delle ispezioni condotte dall'Ufficio alimentare e veterinario risulta ora opportuno modificare e aggiornare i requisiti specifici applicabili ai posti d'ispezione frontaliere e ad ogni centro d'ispezione situato nel loro interno. La presente decisione specifica le installazioni, le attrezzature e le procedure richieste e abroga la decisione 92/525/CEE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Tutti i locali utilizzati come posti d'ispezione frontaliere devono essere messi sotto il controllo del veterinario ufficiale ed essere accessibili a quest'ultimo ogni qualvolta necessario, comprese le stanze situate negli edifici utilizzati come imprese commerciali.
- (4) Per favorire l'efficienza nei siti che si limitano a manipolare determinate categorie di prodotti, alcuni posti d'ispezione frontaliere possono essere repertoriati solo per tali categorie e i locali a tal fine previsti possono essere limitati e adattati a tali categorie di prodotti unicamente.
- (5) Per motivi di opportuna flessibilità, i posti d'ispezione frontaliere possono essere suddivisi in molteplici centri d'ispezione dove i prodotti vengono effettivamente esaminati, senza che occorra moltiplicare il numero di uffici e di documenti o attrezzature necessari, disponibili altrove nei locali del posto d'ispezione.
- (6) Occorre tuttavia imporre dei limiti alla flessibilità di cui sopra al fine di assicurare che tali centri d'ispezione operino sotto il controllo del veterinario ufficiale e non

siano troppo distanti dall'ufficio centrale, nel qual caso essi dovrebbero essere riconosciuti come posti d'ispezione frontaliere indipendenti.

- (7) Un posto d'ispezione frontaliere e i centri d'ispezione situati al suo interno devono rispettare i requisiti minimi in materia di installazioni, attrezzature e condizioni di funzionamento stabiliti nella presente decisione.
- (8) Tutti i posti d'ispezione frontaliere devono essere riconosciuti dalla Commissione e iscritti in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- (9) Per motivi di trasparenza, tutti i centri d'ispezione utilizzati come parte di un posto d'ispezione frontaliere specifico devono essere iscritti nell'elenco accanto al nome del posto d'ispezione interessato nella decisione della Commissione pertinente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Un posto d'ispezione frontaliere comprende installazioni destinate ai controlli veterinari, poste sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE della Commissione ⁽³⁾ e situate in modo da costituire un'unità di lavoro completa. Qualora il posto d'ispezione frontaliere sia costituito da più serie d'installazioni riunite in un unico sito, la posizione geografica dell'insieme qualificherà il posto d'ispezione frontaliere, che porterà un unico nome.
2. Un posto d'ispezione frontaliere deve includere tutte le installazioni di cui all'articolo 4 della presente decisione, dove i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi possono essere presentati ai fini della loro introduzione nella Comunità e dove possono essere sottoposti ai necessari controlli documentari, fisici e d'identità.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 331 del 17.11.1992, pag. 16.⁽³⁾ GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

3. Qualora la posizione geografica o le dimensioni dei siti frontaliere lo richiedano, oppure al fine di assicurare una gestione efficace dei controlli frontaliere, un posto d'ispezione frontaliere può prevedere più di un'installazione o più di un centro d'ispezione per svolgere come necessario i controlli richiesti sulle categorie di prodotti per le quali il centro è riconosciuto.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'allegato II della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, per essere riconosciuti ed iscritti nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale e per conservare il proprio riconoscimento, devono disporre delle installazioni, del personale e delle attrezzature previsti nella presente decisione e nel suo allegato nonché applicare le procedure ivi indicate.

2. I locali utilizzati come posti d'ispezione frontaliere, o come centri d'ispezione all'interno del posto d'ispezione frontaliere, devono essere messi sotto l'effettivo controllo del veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, sotto il controllo del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE, e devono essere accessibili ogni qualvolta necessario.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può proporre l'iscrizione nell'elenco ufficiale di un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto per il controllo di tutte le categorie di prodotti o di alcune categorie determinate. In tal caso, lo Stato membro deve dimostrare che il posto in questione dispone delle installazioni, del personale e delle attrezzature necessarie per procedere all'ispezione di tali prodotti.

2. Nella Gazzetta ufficiale, i posti d'ispezione frontaliere devono essere repertoriati in quanto sito portuale, aeroportuale, stradale o ferroviario. L'elenco deve specificare le categorie di prodotti per i quali il posto e, se del caso, i centri d'ispezione sono riconosciuti e precisare ogni altra restrizione relativa ai prodotti che ciascun singolo posto d'ispezione può ispezionare.

3. Qualora un posto d'ispezione frontaliere sia riconosciuto esclusivamente per talune categorie di prodotti, le installazioni disponibili possono essere limitate e adattate alle necessità dei controlli veterinari per tali categorie di prodotti unicamente.

4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, nel caso di sperma ed embrioni surgelati che possono essere trasportati a temperatura ambiente in contenitori sigillati con autoregolamentazione della temperatura interna, tali prodotti possono essere ispezionati ai posti d'ispezione frontaliere repertoriati unicamente per i prodotti non destinati al consumo umano e mantenuti a temperatura ambiente.

5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi cambiamento nell'infrastruttura o nel funzionamento di un posto d'ispezione frontaliere, o di un centro d'ispezione

situato al suo interno, che possa incidere sulla classificazione di quest'ultimo nell'elenco. Gli Stati membri possono proporre aggiunte alla classificazione dei posti d'ispezione frontaliere, previo accertamento da parte dell'autorità competente che le relative installazioni rispettino i requisiti della presente decisione, ai fini del loro riconoscimento e della modifica dell'elenco da parte della Commissione.

Articolo 4

1. Le installazioni dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti devono essere costruite, attrezzate, mantenute e gestite conformemente ai requisiti previsti dall'allegato della presente decisione e dalla normativa comunitaria pertinente. Per i prodotti che non sono pienamente armonizzati dal punto di vista igienico possono essere applicati requisiti igienici nazionali supplementari.

2. L'infrastruttura minima dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti deve includere i seguenti elementi, situati a una distanza reciproca operativamente efficace:

- a) un ufficio dotato di apparecchi di comunicazione, in particolare un telefono, un fax, un terminale del sistema Animo, una fotocopiatrice, nonché tutta la documentazione necessaria e una capacità d'archivio che consenta di immagazzinare i documenti relativi all'ispezione dei prodotti;
- b) una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto d'ispezione frontaliere, condivisibili unicamente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali;
- c) una zona riservata allo scarico delle partite, che sarà chiusa o coperta da un tetto, salvo nel caso di partite di lana non trasportate in container, di proteine animali trasformate trasportate alla rinfusa e non destinate al consumo umano, di letame o guano alla rinfusa, di olio e grassi liquidi alla rinfusa, trasportati in navi, per i quali il requisito della copertura con tetto non è obbligatorio;

per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati al consumo umano, l'intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall'ambiente esterno, salvo nel caso del pesce, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 2 della decisione 93/352/CEE e al capitolo II, punto 2, dell'allegato della direttiva 91/493/CEE⁽¹⁾;

- d) un locale d'ispezione nel quale esaminare i prodotti e prelevare i campioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale d'ispezione;
- e) una serie di locali o zone di magazzino adeguate per permettere la conservazione delle partite a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente sotto il controllo del veterinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami.

3. I posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini della manipolazione delle categorie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di prodotti per ciascuna categoria di temperatura. Il veterinario ufficiale deve poter accedere ogniqualvolta necessario a un volume adeguato dei prodotti immagazzinati.

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

L'uso di impianti di magazzinaggio commerciali situati in prossimità del posto d'ispezione frontaliero e nella stessa zona portuale o doganale è autorizzato sotto il controllo del veterinario ufficiale a condizione che il prodotto detenuto sia immagazzinato in una stanza o in un locale separati e chiusi a chiave ovvero in una zona totalmente isolata dagli altri prodotti per mezzo di una recinzione.

Il magazzinaggio in contenitori separati indipendenti posti in permanenza a lato della zona di scarico è autorizzato a condizione che tali contenitori siano collegati alla zona suddetta in modo da consentire che le operazioni di scarico si svolgano al riparo dalle intemperie. In circostanze eccezionali è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti, sotto il controllo del veterinario ufficiale, un magazzinaggio supplementare nel mezzo di trasporto con cui il prodotto è stato condotto al posto d'ispezione, nei posti d'ispezione frontalieri ubicati presso siti stradali, ferroviari o portuali.

4. I prodotti destinati al consumo umano devono essere manipolati in zone di scarico, locali d'ispezione e impianti di magazzinaggio distinti da quelli utilizzati per i prodotti non destinati al consumo umano. In deroga a tale requisito, le zone di scarico possono essere comuni nel caso di posti d'ispezione frontalieri ufficialmente riconosciuti come posti d'ispezione riservati esclusivamente ai prodotti imballati, a condizione che i prodotti destinati al consumo umano siano nettamente separati da quelli non destinati al consumo umano, prima e dopo le operazioni di scarico, al fine di evitare ogni contaminazione incrociata.

5. In deroga al paragrafo 4, i posti d'ispezione frontalieri per i quali transitino meno di 500 partite all'anno possono utilizzare le stesse installazioni di scarico, ispezione e magazzinaggio per l'insieme dei prodotti per i quali il posto è riconosciuto, a condizione che esista una separazione temporale delle partite e che i locali vengano adeguatamente puliti e disinfettati, ove necessario, nell'intervallo tra gli arrivi delle stesse.

Articolo 5

1. Uno Stato membro può proporre di includere nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale nuovi centri d'ispezione situati presso posti d'ispezione già riconosciuti, previo accertamento da parte dell'autorità competente che sia rispettata la presente decisione. Le installazioni del centro devono essere proporzionate al volume e al tipo di prodotti che transitano per il centro.

2. Qualora un posto d'ispezione frontaliero sia suddiviso in molteplici centri d'ispezione, questi ultimi devono:

- essere situati nella stessa zona o nello stesso distretto doganale del posto d'ispezione frontaliero nell'ambito del quale sono repertoriati,

- essere situati a una distanza operativa ragionevole dall'ufficio centrale del posto d'ispezione frontaliero e poter dimostrare di essere sotto il controllo del veterinario ufficiale,
- tenere un registro specifico delle partite esaminate presso i propri locali.

3. I centri d'ispezione non sono tenuti a disporre:

- di strutture per l'archiviazione, un terminale per il sistema Animo o una fotocopiatrice,
- di tutta la legislazione e i documenti relativi ai controlli veterinari, ma unicamente dei documenti pertinenti e necessari ai controlli veterinari realizzati presso il centro.

Articolo 6

Nelle circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 97/78/CE, i «termini ragionevoli» entro i quali gli Stati membri devono mettere in atto le raccomandazioni effettuate a seguito delle relazioni d'ispezione, prima che la Commissione escluda dall'elenco il posto d'ispezione frontaliero totalmente o parzialmente (ossia con riguardo alle categorie di prodotti e/o ai centri d'ispezione oggetto delle raccomandazioni), sono i seguenti, calcolati a partire dalla data di ricevimento della relazione finale nella lingua dello Stato membro:

- per le inadempienze relative alla costruzione delle installazioni o al numero di effettivi: 6 mesi; tuttavia, qualora nuove installazioni sostitutive siano in corso di costruzione, il termine ultimo per concludere l'azione prima che sia raccomandata la cancellazione dall'elenco può essere determinato caso per caso, di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione,
- per tutte le altre inadempienze: 3 mesi.

Tali termini possono essere abbreviati nel caso di rischi potenzialmente gravi per la salute pubblica o animale.

Articolo 7

La decisione 92/525/CEE è abrogata dalla presente decisione e, conformemente all'articolo 33 della direttiva 97/78/CE, le disposizioni della presente decisione si applicano a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI

Per essere riconosciuti e iscritti nell'elenco, i posti d'ispezione frontalieri devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata.

Nei locali in cui i prodotti vengono scaricati, esaminati o immagazzinati, il posto d'ispezione frontaliero o il centro d'ispezione deve disporre di:

- superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato,
- un soffitto pulito e facile da lavare,
- una sufficiente illuminazione naturale o artificiale,
- un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione.

1. Attrezzatura tecnica

- a) I posti d'ispezione frontalieri e i centri d'ispezione devono disporre in ogni momento almeno delle attrezzature sotto indicate:
- uno strumento (o l'accesso a uno strumento) in grado di pesare le partite sottoposte a controllo,
 - l'attrezzatura necessaria per aprire ed esaminare le partite presentate per il controllo,
 - un'attrezzatura per la pulizia e la disinfezione correttamente situata e adeguata alle necessità del posto oppure un sistema documentato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di un'impresa esterna,
 - un'apparecchiatura per mantenere la temperatura al livello appropriato nei locali a temperatura controllata.
- b) I locali d'ispezione devono contenere almeno:
- un tavolo dalla superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare,
 - gli strumenti per la campionatura: sega, coltello, apriscatole, uno strumento che consenta il prelievo di campioni dalle partite e nei contenitori,
 - nastro adesivo e sigilli o etichette numerati, chiaramente contrassegnati al fine di garantire la tracciabilità,
 - un termometro per misurare la temperatura alla superficie e al centro del prodotto, bilance e un pH-metro,
 - un apparecchio di scongelamento o un forno a microonde,
 - strutture per il magazzinaggio temporaneo dei campioni sottoposti a controllo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio; dovranno inoltre essere disponibili contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.
- c) I posti d'ispezione frontalieri e i centri d'ispezione iscritti in elenchi sottoposti a limitazioni devono possedere:
- gli articoli di cui alle lettere a) e b), adeguati all'esame dei prodotti manipolati nei posti medesimi.

2. Personale

1. I posti d'ispezione frontalieri operano sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale o, nel caso dei prodotti della pesca, del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale di cui alla decisione 93/352/CEE, che devono essere presenti nel posto d'ispezione frontaliero e presso il centro d'ispezione durante i controlli veterinari dei prodotti. Il posto d'ispezione frontaliero deve disporre di un personale sufficiente per effettuare tutti i controlli necessari.
2. Il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari appositamente formati e operanti sotto la sua autorità per:
 - a) il controllo dei documenti;
 - b) i controlli d'identità e gli esami fisici, il prelievo di campioni e la realizzazione di analisi a carattere generale;
 - c) le mansioni e le procedure amministrative.

Il veterinario ufficiale è responsabile delle decisioni finali.

Per il personale del posto d'ispezione frontaliero deve essere tenuto un registro della formazione ricevuta in materia di controlli veterinari.

3. Documentazione

Il posto d'ispezione frontaliero deve conservare le informazioni seguenti.

In attesa della messa in opera del sistema Shift, il veterinario ufficiale responsabile dei controlli presso il posto d'ispezione frontaliero deve avere a sua disposizione nell'ufficio centrale almeno quanto segue:

- 1) un elenco aggiornato dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a spedire prodotti verso la Comunità o, secondo i casi, verso taluni Stati membri;
- 2) copie delle diverse decisioni della Comunità o degli Stati membri che fissano un modello di certificato sanitario o un certificato di sanità pubblica o animale, o qualunque altro documento che deve accompagnare i prodotti provenienti da paesi terzi spediti verso la Comunità o, secondo i casi, verso taluni Stati membri;
- 3) un elenco aggiornato degli stabilimenti di paesi terzi autorizzati a spedire prodotti verso la Comunità o degli stabilimenti nazionali riconosciuti nel caso di prodotti non armonizzati;
- 4) copie delle eventuali decisioni di salvaguardia che vietano o limitano le importazioni di prodotti nella Comunità;
- 5) un elenco aggiornato dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti che fornisca tutte le informazioni disponibili in merito a tali posti;
- 6) l'elenco attuale delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali riconosciuti conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, nonché l'elenco degli operatori riconosciuti conformemente all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE in tutti gli Stati membri;
- 7) un elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti per ricevere i prodotti in transito presso lo Stato membro in questione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE;
- 8) la normativa CE pertinente e aggiornata relativa ai prodotti e alle procedure oggetto di controlli veterinari.

4. Registri

Devono essere altresì tenuti i registri seguenti:

- 1) un registro contenente informazioni aggiornate relative alle partite di prodotti la cui importazione o introduzione nella Comunità è stata rifiutata e che sono stati rispediti; ciascuno Stato membro comunicherà agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni relative alle partite rispediti; tali informazioni saranno comunicate a ciascun posto d'ispezione frontaliero dall'autorità centrale competente;
- 2) un registro conforme alla decisione 97/394/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, «che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità»⁽¹⁾;
- 3) un registro delle partite rispediti conformemente alla decisione 97/152/CE della Commissione⁽²⁾, nonché di quelle distrutte o autorizzate dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero per usi diversi dal consumo umano; il registro deve menzionare tutti i casi in cui sia previsto un termine per l'intervento o la risposta del veterinario ufficiale qualora le merci siano rifiutate, spedite in transito o canalizzate e qualora s'imponga un'azione di sorveglianza;
- 4) un registro di tutti i campioni prelevati presso il posto d'ispezione frontaliero in vista di esami di laboratorio, nonché i particolari relativi agli esami di laboratorio richiesti e agli esiti (favorevoli o meno) degli esami medesimi;
- 5) il registro previsto dalla decisione 94/360/CE della Commissione relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE⁽³⁾, ove necessario in formato elettronico.

5. Procedure

1. L'autorità competente provvede a garantire una stretta collaborazione tra i diversi servizi che intervengono nel controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi.
2. Tutte le ispezioni fisiche e tutti i controlli d'identità, esclusi i controlli dei sigilli, devono aver luogo presso una struttura d'ispezione. Tali controlli devono essere condotti in modo da evitare il rischio di una contaminazione incrociata e, in caso di necessità, devono tener conto delle condizioni di controllo della temperatura nelle quali i prodotti sono trasportati. Quando riguardano prodotti non imballati destinati al consumo umano, tutti i controlli devono essere realizzati al riparo dalle intemperie e devono essere prese disposizioni atte a garantire la manipolazione igienica e la protezione dei prodotti nelle fasi di carico e scarico.
3. Il veterinario ufficiale deve avere almeno un'adeguata conoscenza delle modalità relative all'eliminazione dei rifiuti dei prodotti di origine animale scaricati dai mezzi di trasporto nella zona posta sotto la sua giurisdizione. Qualora l'eliminazione dei rifiuti ricada sotto la sua responsabilità, egli deve tenere un registro dei controlli realizzati e delle anomalie rilevate. Qualora la responsabilità di tale eliminazione incomba ad un'altra autorità competente, il veterinario ufficiale deve entrare in contatto con questa autorità e tenere a sua disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie.

⁽¹⁾ GU L 164 del 21.6.1997, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

-
4. Il veterinario ufficiale deve avere un'adeguata conoscenza di tutte le zone franche, dei depositi franchi, dei depositi doganali o dei fornitori di attrezzature marittime che lavorano all'interno della zona del posto frontaliere o in stretta collaborazione con essa. Controlli regolari devono essere organizzati nei depositi e presso i fornitori interessati e un registro attestante tali controlli deve essere conservato presso l'ufficio del posto d'ispezione frontaliere.

DECISIONE N. 3/2000**del 16 gennaio 2001**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

(2001/813/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando quanto segue:

Il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
3. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato C sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).
4. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato D sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).
5. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano negli allegati A, B, C e D è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
6. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 21 dicembre 2000.

Firmato a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

*A nome degli Stati Uniti d'America**A nome della Comunità europea*

Catherine NOVELLI

Robert MADELIN

ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

TÜV Österreich

Deutschstraße, 10
A-1230 Wien
Tel. (43-1) 61 09 10
Fax (43-1) 610 91 89

Telefication BV — KTL

PO Box 60004
6800 JA Arnhem
Paesi Bassi
Tel. (31-26) 378 07 80
Fax (31-26) 378 07 89

Swedish National Testing and Research Institute (SP)

Box 857
S-501 15 Borås
Tfn (46-33) 16 50 00
Fax (46-33) 13 55 02

Cambridge Test and Measurement Services

PO Box 24
St Andrews Road
Cambridge CB4 1DP
Regno Unito
Tel. (44-1223) 58 58 10
Fax (44-1223) 58 64 24

Radio Frequency Investigations Ltd

Ewhurst Park
Ramsdell Basingstoke
Hampshire RG26 5RQ
Regno Unito
Tel. (44-1256) 85 11 93
Fax (44-1256) 85 11 92

TRL Compliance Services

Long Green
Forthampton
Tewkesbury
Gloucestershire GL19 4QH
Regno Unito
Tel. (44-1684) 83 38 18
Fax (44-1684) 83 38 58

BABT Product Services Ltd

Segensworth Roads
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Regno Unito
Tel. (44-1932) 25 12 00
Fax (44-1932) 25 12 01

ALLEGATO B

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**Communication Certification Laboratory**

1940 West Alexander Street
Salt Lake City, UT 84119-2039
USA
Tel. (1-801) 972 61 46
Fax (1-801) 972 84 32

Compliance Certification Services, Inc.

561F Monterey Rd.
Morgan Hill, CA, 95037
USA
Tel. (1-408) 752 81 66
Fax (1-408) 752 81 68

CKC Laboratories, Inc.

5473 A. Clouds Rest
Mariposa CA 95338
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

110 Olinda Place

Brea, CA 92823
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

1100 Fulton Place

Fremont, CA 94539
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

5289 NE Elam Young Pkwy.

Suite G900
Hillsboro, OR 97124
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

1853 Los Vibras Rd

Hollister, CA 95023
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

3800 148th Ave., NE

Redmond, WA 98052
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

22105 Wilson River Hwy.

Tillamook, OR 97141
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33

D.L.S. Electronic Systems, Inc.

1250 Peterson Drive
Wheeling, IL 60090-6454
USA
Tel. (1-847) 537 64 00
Fax (1-847) 537 64 88

Elite Electronic Engineering, Inc.

1516 Cente Circle
Downers Grove, IL 60515-1082
USA
Tel. (1-630) 495 97 70
Fax (1-630) 495 97 85

Intertek Testing Services, Inc.

1950 Evergreen Blvd., Suite 100
Duluth, GA 30096
USA
Tel. (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99

70 Codman Hill Road
Boxborough, MA 01719

USA
Tel. (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99

7435 4th Street North,
Oakdale, MN 55128

USA
Tel. (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99

1365 Adams Ct.,

Menlo Park, CA 94025
USA
Tel. (1-607) 753 67 11
Fax (1-607) 753 66 99

MET Laboratories, Inc.

914 W. Patapsco Avenue
Baltimore, MD 21230-3432
USA
Tel. (1-410) 354 33 00
Fax (1-410) 354 33 13

Northwest EMC, Inc.

22975 Evergreen Blvd., Suite 400
Hillsboro, OR 97124
USA
Tel. (1-503) 844 40 66
Fax (1-503) 844 38 26

PCTEST Engineering Lab, Inc.

6660 Dobbins Rd.
Columbia, MD 21045
USA
Tel. (1-410) 290 66 52
Fax (1-410) 290 66 54

Underwriters Laboratories, Inc.

1285 Walt Whitman Rd.
Melville, NY 11747
USA
Tel. (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29

33 Pflingston Rd.
Northbrook, IL 60062
USA
Tel. (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29

2600 N.W. Lake Rd.
Camas, WA 98607
USA
Tel. (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29

12 Laboratory Dr.
RTP, NC 27709
USA
Tel. (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29

1655 Scott Blvd.
Santa Clara, CA 95050
USA
Tel. (1-847) 272 88 00
Fax (1-847) 272 81 29

ALLEGATO C

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)**TÜV Österreich**

Deutschstrasse, 10
A-1230 Wien
Tel. (43-1) 61 09 10
Fax (43-1) 610 91 89

Radio Frequency Technologies Ltd

40, Marrowbone Lane
Dublin 8, Irlanda
Tel. (353-1) 454 53 23
Fax (353-1) 454 53 24

KEMA Registered Quality BV

Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Paesi Bassi
Tel. (31-26) 356 34 17
Fax (31-26) 351 01 78

Philips Consumer Electronics BV

PO Box 80002
5600 JB Eindhoven
Paesi Bassi
Tel. (31-40) 273 26 39
Fax (31-40) 273 61 77

Telefication BV — KTL

PO Box 60004
6800 JA Arnhem
Paesi Bassi
Tel. (31-26) 378 07 80
Fax (31-26) 378 07 89

CEIS

Carretera de Villaviciosa de Odón a Móstoles, Km. 1,700
Apartado 233
E-28930 Móstoles — Madrid
Tel. (34) 916 16 00 18
Fax (34) 916 16 23 72

CETECOM

Parque Tecnológico de Andalucía. C/Severo Ochoa s/n
E-29590 Campanillas — Málaga
Tel. (34) 952 61 91 05
Fax (34) 952 61 91 13

INTA

Carretera de Ajalvir, Km. 4
E-28850 Torrejón de Ardoz — Madrid
Tel. (34) 915 20 21 25
Fax (34) 915 20 20 21

LABEIN

Cuesta de Olaveaga, 16
E-48013 Bilbao — Vizcaya
Tel. (34) 944 89 26 00
Fax (34) 944 89 24 95

LCOE

c/José Gutiérrez Abascal, 2
E-28006 Madrid
Tel. (34) 915 62 51 16
Fax (34) 915 61 88 18

LGAI

Ctra de acceso a la Facultad de Medicina UAB
E-08290 Cerdanyola del Vallès — Barcelona
Tel. (34) 936 91 92 11
Fax (34) 936 91 59 11

Telub AB

Box 360
S-831 25 Östersund
Tfn (46-63) 15 60 00
Fax (46-63) 15 61 99

Swedish National Testing and Research Institute (SP)

Box 857
S-5015 Borås
Tfn (46-33) 16 50 00
Fax (46-33) 13 55 02

BSI Testing

Maylands Avenue
Hemel
Hempstead Herts HP2 4 SQ
Regno Unito
Tel (44-1442) 23 04 42
Fax (44-1231) 23 14 42

Cambridge Test and Measurement Services

PO Box 24
St Andrews Road
Cambridge CB4 1DP
Regno Unito
Tel. (44-1223) 58 58 10
Fax (44-1223) 58 64 24

EMC Projects

Holly Grove Farm/Verwood
Road/Ashley Ringwood
Hampshire BH24 2DB
Regno Unito
Tel. (44-1425) 47 99 79
Fax (44-1425) 48 06 37

Hursley EMC Services Ltd

Unit 16/Brickfiel Lane
Chandlers Ford
Hampshire SO53 4DP
Regno Unito
Tel. (44-1703) 27 11 11
Fax (44-1703) 27 11 44

Radio Frequency Investigations Ltd

Ewhurst Park
Ramsdell Basingstoke
Hampshire RG26 5RQ
Regno Unito
Tel. (44-1256) 85 11 93
Fax (44-1256) 85 11 92

TRL EMC

Long Green
Forthampton
Tewkesbury
Gloucestershire GL19 4QH
Regno Unito
Tel. (44-1684) 83 38 18
Fax (44-1684) 83 38 58

TUV Product Service

Segensworth Road
Titchfield
Fareham
Hampshire PO15 5 RH
Regno Unito
Tel. (44-1329) 44 33 00
Fax (44-1329) 44 34 22

A D Compliance Services Ltd

1, Hilton Square
Pendlebury
Manchester M27 4DB
Regno Unito
Tel. (44-161) 727 66 19
Fax (44-161) 727 85 67

Celestica

Westfields House
West Avenue Kidsgrove
Stoke-on-Trent Staffs. ST7 1TL
Regno Unito
Tel. (44-1782) 79 48 48
Fax (44-1782) 78 42 10

BABT Product Services Ltd

Segensworth Roads
Fareham
Hampshire PO15 5RH
Regno Unito
Tel. (44-1932) 25 12 00
Fax (44-1932) 25 12 01

KTL

Saxon Way — Priory Park West
Hull
Humberside HU13 9PB
Regno Unito
Tel. (44-1482) 80 18 01
Fax (44-1482) 80 18 06

Motor Industry Research Association

Watling Street
Nuneaton
Warwickshire kCV 10 OTU
Regno Unito
Tel. (44-1203) 35 50 00
Fax (44-1203) 35 53 55

ALLEGATO D

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)**3M Product Safety EMC Laboratory**

410 E. Filmore Avenue
St. Paul, Minnesota 55144-1000
USA
Tel. (1-612) 778 63 36
Fax (1-612) 778 62 52

Acme Testing, Inc.

P.O. Box 3, 2002 Valley Highway
Acme, Washington 98220-0003
USA
Tel. (1-360) 595 27 85
Fax (1-360) 595 27 22

CKC Laboratories, Inc.

5473 A. Clouds Rest
Mariposa, California 95338
USA
Tel. (1-209) 966 52 40
Fax (1-209) 742 61 33
110 Olinda Place
Brea, California 92621
USA

1100 Fulton Place
Fremont, California 92621
USA

1653 Los Viboras Road
Hollister, California 95023
USA

5289 NE Elam Young Parkway
Suite G-900
Hillsboro, Oregon 97124
USA

22105 Wilson River Highway
Tillamook, Oregon 97141
USA

14797 NE 95th Street
Redmond, Washington 98052
USA

Communication Certification Laboratory

1940 West Alexander Street
Salt Lake City, Utah 84119-2039
USA
Tel. (1-801) 972 61 46
Fax (1-801) 972 84 32

Compatible Electronics, Inc.

114 Olinda Drive
Brea, California 92823
USA
2337 Troutdale Drive
Agoura, California 91301
USA
Tel. (1-714) 579 18 50
Fax (1-714) 579 18 50

Curtis-Straus LLC

527 Great Road
Littleton, Massachusetts 01460
USA
Tel. (1-978) 486 88 80
Fax (1-978) 486 88 28

DLS Electronic Systems, Inc.

1250 Peterson Drive
Wheeling, Illinois 60090-6454
USA
Tel. (1-847) 537 64 00
Fax (1-847) 537 64 88

Dell Regulatory Test Laboratories

One Dell Way, MS 6201
Round Rock, TX 78682
USA
Tel. (1-512) 728 73 80
Fax (1-512) 728 56 47

Elite Electronic Engineering, Inc.

1516 Centre Circle
Downers Grove, Illinois 60515-1082
USA
Tel. (1-630) 495 97 70
Fax (1-630) 495 97 85

Elliott Laboratories Inc.

684 West Maude Avenue
Sunnyvale, California 94086-3518
USA
Tel. (1-408) 245 78 00
Fax (1-408) 245 34 99

Instrument Specialties Company, Inc.

PO Box 650
Shielding Way
Delaware Water Gap, Pennsylvania 18327-0136
USA
Tel. (1-570) 424 85 10
Fax (1-570) 421 42 27

Intertek Testing Services

24 Groton Avenue
Cortland, New York 13045
USA
Tel. (1-607) 758 63 36
Fax (1-607) 756 66 99
(Cortland serve unicamente come punto di contatto)

70 Codman Hill Road
Boxborough, Massachusetts 01719
USA

7250 Hudson Boulevard, Suite 100
Oakdale, Minnesota 55128
USA

1950 Evergreen Boulevard, Suite 100
Deluth, Georgia 30096
USA

1365 Adams Court
Menlo Park, California 94025
USA

L.S. Compliance Inc.

W66 N220 Commerce Court
Cedarburg, Wisconsin 53012-2636
USA
Tel. (1-262) 375 44 00
Fax (1-262) 375 42 48

M. Flom Associates, Inc.

3356 North San Marcos Place, Suite 107
Chandler, Arizona 85225-7176
USA
Tel. (1-480) 926 31 00
Fax (1-480) 926 35 98

MET Laboratories, Inc.

914 West Patapsco Avenue
Baltimore, Maryland 21230-3432
USA
Tel. (1-410) 354 33 00
Fax (1-410) 354 33 13

Motorola SSG EMC/Tempest Laboratory

8201 E. McDowell Road
Scottsdale, Arizona 85252
USA
Tel. (1-602) 441 31 38
Fax (1-602) 441 36 25

National Technical Systems (NTS)

533 Main Street
Acton, Massachusetts 01720
USA
(Acton serve unicamente come punto di contatto)
1146 Massachusetts, Avenue
Boxborough, Massachusetts 01719
USA
1701 East Plano Parkway, Suite 150
Plano, Texas 75074
USA
1536 East Valencia Drive
Fullerton, California 92831
USA
Tel. (1-978) 263 29 33
Fax (1-978) 263 57 34

PCTEST Engineering Laboratory, Inc.

6066-B Dobbin Road
Columbia, Maryland 21045-4708
USA
Tel. (1-410) 290 66 52
Fax (1-410) 290 66 54

Quest Engineering Solutions, Inc.

7 Sterling Road
N. Billerica, Massachusetts 01862
USA
Tel. (1-978) 667 70 00
Fax (1-978) 667 33 88

Rhein Tech Laboratories, Inc.

360 Herndon Parkway, Suite #1400
Herndon, Virginia 20170-4824
USA
Tel. (1-703) 689 03 68
Fax (1-703) 689 20 56

Underwriters Laboratories

333 Pfingsten Road
Northbrook, Illinois 60062-2096
USA
Tel. (1-847) 272 88 80 x43281
Fax (1-847) 509 63 21
2600 NW Lake Road
Camas, Washington 98607-8542
USA
1285 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3081
USA
12 Laboratory Drive
Research Triangle Park, North Carolina 27709
USA
1655 Scott Boulevard
Santa Clara, California 95050
USA

Washington Laboratories, Ltd

7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
USA
Tel. (1-301) 417 02 20
Fax (1-301) 417 90 69

Wyle Laboratories

7800 Highway 20 West
Huntsville, Alabama 35806
USA
Tel. (1-256) 837 44 11
Fax (1-256) 830 21 09

DECISIONE N. 4/2001**del 21 maggio 2001**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni e dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

(2001/814/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato B sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).
3. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato C sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).
4. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano negli allegati A, B, e C è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
5. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Washington DC, il 21 maggio 2001.

Bruxelles, il 4 maggio 2001.

*A nome degli Stati Uniti d'America**A nome della Comunità europea*

Catherine NOVELLI

Roderick ABBOTT

ALLEGATO A

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

Retlif Testing Laboratories

795 Marconi Avenue
Ronkonkoma, New York 11779
USA
Tel. (1-631) 737 15 00
Fax (1-631) 737 14 97

ALLEGATO B

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Alcatel Espana SA

C/Ramírez de Prado 5
E-28045 Madrid
Tel. (34) 13 30 44 55
Fax (34) 13 30 56 52

EMCEC Oy

PO Box 19
FIN-02601 Espoo
Tel. (358) 42 45 45 41
Fax (358) 42 45 45 22

SGS Fimko Ltd

PO Box 30
FIN-00211 Helsinki
Tel. (358-9) 69 63 61
Fax (358-9) 696 32 61

ALLEGATO C

Organismi USA di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Retlif Testing Laboratories

795 Marconi Avenue
Ronkonkoma, New York 11779
USA
Tel. (1-631)737 15 00
Fax (1-631)737 14 97

Analab L.L.C.

PO Box 34
Spring Hill Road
Sterling, Pennsylvania 18463
USA
Tel. (1-570)689 39 19
Fax (1-570)689 93 60

Inegrity, Testing & Design, an Entela Company

37-7 Ayer Road
Littleton, Massachusetts 01460
USA
Tel. (1-1-616)248 96 08
Fax (1-616)247 75 27

Compliance Certification Services, Inc.

561F Monterey Road
Morgan Hill, California 95037
USA
Tel. (1-408)463 08 85
Fax (1-408)463 08 88

Northwest EMC, Inc.

22975 NW Evergreen Parkway, Suite 400
Hillsboro, Oregon 97124
USA
Tel. (1-503)844 40 66
Fax (1-503)844 38 26

DECISIONE N. 5/2001**del 26 giugno 2001****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)**

(2001/815/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 26 giugno 2001.

Firmato a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per gli Stati Uniti d'America**Per la Comunità europea*

Catherine NOVELLI

Roderick ABBOTT

ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)**AEMC Mesure**

665, rue de la Maison Blanche
F-78680 Orgeval
Tel.: (33) 1 39 75 22 22
Fax: (33) 1 39 75 97 46

Z.I. Mi-plaine
7, rue Georges Melies
F-69680 Chassieu
Tel.: (33) 4 78 40 66 55
Fax: (33) 4 72 47 00 39

Emitech

3, rue des Coudriers
Z.A. de l'Observatoire
F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel.: (33) 1 30 57 45 12
Fax: (33) 1 30 43 48 00

15, rue de la Claie
Z.I. Angers-Beaucouzé
F-4970 Beaucouzé

3, rue du Massacan
Z.I. Vallée du Salaison
F-34740 Vendargues

Utac

BP 312
Autodrome de Linas-Monthéry
F-91311 Monthéry cedex
Tel.: (33) 1 69 80 17 90
Fax: (33) 1 69 80 17 09

Bull SA

BP 20845
357, avenue du Général Patton
F-49008 Angers cedex
Tel.: (33) 2 41 73 75 11
Fax: (33) 2 41 73 74 74

NCE

19, rue François Blumet
Z.I. de l'Argentière
F-38360 Sassenage
Tel.: (33) 4 76 27 83 83
Fax: (33) 4 76 27 77 00

DECISIONE N. 6/2001**del 17 luglio 2001****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per telecomunicazioni**

(2001/816/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 17 luglio 2001.

Firmato a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

*Per gli Stati Uniti d'America**Per la Comunità europea*

Catherine NOVELLI

Robert MADELIN

ALLEGATO A

Organismo USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

Integrity Test & Design, an Entela Company

37-7 Ayer Road

Littleton, Massachusetts 01460

USA

Tel. (1-616) 247 05 15

Fax (1-616) 247 75 27

DECISIONE N. 7/2001**del 20 luglio 2001**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito degli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica e sulle imbarcazioni da diporto

(2001/817/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato B è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
3. L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato C è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle imbarcazioni da diporto.
4. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano negli allegati A, B, e C è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
5. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington D.C., il 20 luglio 2001.

Firmato a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

A nome degli Stati Uniti d'America

Catherine NOVELLI

A nome della Comunità europea

Robert MADELIN

ALLEGATO A

Organismi CE di valutazione delle conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Compliance Engineering Ireland Ltd

Rayston
Rathoath Road
Ashourne
Co. Meath
Irlanda
Tel. (353-1) 825 67 22
Fax (353-1) 825 67 33

SGS United Kingdom

International Electrical Approvals
South Industrial Estate
Bowburn
Co Durham DH6 5AD
Regno Unito
Tel. (44-191) 377 20 00
Fax (44-191) 377 20 20

York EMC Services Ltd

Department of Electronics
University of York
Heslington
York YO1 5DD
Regno Unito

ALLEGATO B

Organismo USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

TÜV Rheinland of North America, Inc.

12 Commerce Road
Newtown, Connecticut 06470-1607
USA
Tel. (1-203) 426 08 88
Fax (1-203) 270 88 83

ALLEGATO C

Organismo USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle imbarcazioni da riporto

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

12 Laboratory Drive
Research Triangle Park, North Carolina 27709
USA
Tel. (1-847) 272 88 00 ext. 43894
Fax (1-847) 509 63 21